

Corte di giustizia
Settembre – Dicembre 2010

Tribunale di primo grado (Seconda Sezione), sentenza 29 settembre 2010, cause T-135/06, 136/06, 137/06, 138/06, Al-Faqih/Consiglio

Ricorso per annullamento

Nelle cause riunite i ricorrenti, iscritti nelle *black list* di soggetti sospettati di terrorismo dal Comitato per le sanzioni istituito presso l'ONU, e sottoposti alle misure preventive di congelamento dei fondi disposte dal regolamento (CE) n. 881/2002, agiscono davanti al Tribunale lamentando la lesione dei diritti di difesa, di proprietà e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo e chiedendo per ciò l'annullamento dell'atto *in parte qua*.

La fattispecie portata all'esame del Tribunale ricalca nella sostanza quella già affrontata dalla Corte con la sua sentenza *Kadi* (C-402/05P e C-415/05P), così come i vizi lamentati dai ricorrenti che rinviano nelle loro deduzioni ai motivi addotti proprio nella causa *Kadi*.

Riprendendo gli argomenti svolti dalla Corte nel suddetto caso *Kadi*, il Tribunale annulla l'art. 2 del regolamento (CE) n. 881/2002, nella parte in cui riguarda i ricorrenti per violazione dei diritti di difesa, di proprietà e di tutela giurisdizionale effettiva. Condanna il Consiglio a sopportare oltre alle proprie spese, quelle dei ricorrenti comprese quelle anticipate dal Tribunale a titolo di beneficio e aiuto giudiziario *ex art. 97* del Regolamento di procedura.

(Sara Lorenzon)

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza 30 settembre 2010, causa C-104/09, Roca Alvarez.

Rinvio pregiudiziale

La Corte ha giudicato contraria agli artt. 2, n. 1, 3 e 4, nonché l'art. 5 della direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE – relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda le condizioni di lavoro – la normativa spagnola che regola il permesso «per allattamento» della madre lavoratrice subordinata, laddove un tale permesso è accordabile anche al padre solamente ove la madre di tale bambino abbia lo status di lavoratore subordinato.

Nella causa principale, infatti, il padre aveva fatto richiesta di poter usufruire del permesso «per allattamento», così come previsto all'art. 37 n. 4 dello Statuto dei lavoratori spagnolo, in luogo della madre. Tale permesso gli era però stato negato in ragione del fatto che la madre era una lavoratrice autonoma e non subordinata. Il giudice spagnolo, ritenendo la normativa spagnola discriminatoria alla luce della disciplina posta dalla direttiva 76/207 in materia di parità di trattamento, ha sospeso il giudizio e si è rivolta alla Corte.

La Corte rileva anzitutto che, in base alla disciplina spagnola impugnata, mentre le madri possono sempre usufruire del permesso per allattamento, i padri possono giovarsene solo nella misura in cui la madre sia una lavoratrice subordinata. Con ciò, la qualità di «genitore» non appare più essere il requisito necessario e sufficiente per potersi avvalere del permesso. La Corte osserva, infatti, che la *ratio* sottesa al rilascio del permesso consiste nel permettere ai genitori di dedicare del tempo alle cure del figlio ed è indipendente dall'allattamento in senso stretto. Si tratta dunque di un permesso che dev'essere concesso ai lavoratori in qualità di «genitori» del bambino, nell'interesse di quest'ultimo.

La normativa nazionale è dunque discriminatoria laddove tratta in maniera irragionevolmente differente i genitori lavoratori, in ragione del loro sesso. Non solo, non riconoscere il diritto al

permesso ai padri aventi lo status di lavoratore subordinato, per la sola ragione che la madre del bambino non beneficia di questo status, potrebbe avere come esito che una donna, in quanto lavoratrice autonoma, si vedrà obbligata a limitare la propria attività professionale e dovrà farsi carico da sola degli oneri conseguenti alla nascita di suo figlio, senza poter ricevere un aiuto dal padre di quest'ultimo. Una tale misura nazionale non configura né una misura diretta ad eliminare o a ridurre le disuguaglianze di fatto che possono esistere, per le donne, nella realtà della vita sociale, ai sensi dell'art. 2, n. 4, della direttiva 76/207, né una misura che mira ad una parità sostanziale e non formale riducendo le disuguaglianze di fatto che possono verificarsi nella vita sociale e, così, a prevenire o a compensare, ai sensi dell'art. 157, n. 4, TFUE, gli svantaggi nella carriera professionale delle persone interessate.

(Sara Lorenzon)

Tribunale di primo grado (Settima Sezione), sentenza 30 settembre 2010, causa T-85/09, Kadi/Commissione

Ricorso per annullamento

Con la sua sentenza *Kadi*, cause C-402/05P e C-415/05P, la Corte ha annullato la sentenza *Kadi* del Tribunale ed il regolamento n. 881/2002, nei limiti in cui esso riguardava il ricorrente sig. Kadi per violazione dei diritti di difesa, di proprietà e del diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Tuttavia, in seguito a nuovi elementi sopraggiunti a carico del ricorrente e provenienti dal Comitato per le sanzioni istituito in seno all'ONU, il 28 novembre 2008 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1190/2008, recante centunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 e che mantiene l'iscrizione del ricorrente sig. Kadi nell'allegato I del regolamento n. 881/2002 (ai sensi del suo art. 7, n. 1, primo trattino).

La Commissione comunica al sig. Kadi un elenco sommario degli elementi addotti a suo carico e che giustificano l'adozione nei suoi confronti delle misure preventive e restrittive previste dal suddetto Regolamento CE. Il sig. Kadi propone allora un ricorso per annullamento avverso il nuovo Regolamento lamentando l'impossibilità di svolgere un'adeguata difesa in ragione dell'esiguità delle informazioni comunicategli dalla Commissione (in taluni casi errate/false o imprecise), degli elementi di prova, risultati pressoché assenti e della mancanza di un'effettiva via di ricorso che gli consentisse di far valere i diritti di difesa, di proprietà e di verificare il rispetto del principio di proporzionalità.

Seguendo coerentemente il ragionamento già svolto dalla Corte nella sentenza *Kadi*, il Tribunale afferma la sua competenza a valutare i nuovi elementi a carico che hanno causato la nuova iscrizione poiché il controllo esercitato dal giudice comunitario sulle misure comunitarie di congelamento di capitali può essere qualificato come effettivo solo qualora abbia ad oggetto, indirettamente, le valutazioni di merito effettuate dal comitato per le sanzioni stesso, nonché gli elementi a queste soggiacenti. E ciò in ragione del fatto che le procedure di fronte al Comitato per le sanzioni continuano a non offrire manifestamente le garanzie di una tutela giurisdizionale effettiva (come già rilevato dalla Corte, sen. *Kadi*). Inoltre, il principio di un controllo giurisdizionale completo e rigoroso delle misure di congelamento dei capitali, come rileva il Tribunale, è a maggior ragione giustificato per il fatto che tali misure incidono in maniera sensibile e duratura sui diritti fondamentali degli interessati, dal momento che si accoglie la premessa, sancita dalla sentenza *Kadi* della Corte, secondo cui non può riconoscersi alcuna immunità giurisdizionale a simili atti per la ragione che essi mirano ad attuare risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza in base al capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite.

Il Tribunale rileva altresì che la Commissione si è considerata rigorosamente vincolata alle valutazioni del Comitato per le sanzioni senza mai metterle in discussione alla luce delle osservazioni del ricorrente; non solo, non ha fornito a quest'ultimo il benché minimo accesso agli elementi di prova a suo carico, nonostante la sua esplicita domanda, senza alcuna ponderazione dei suoi interessi rispetto alla necessità di tutelare la riservatezza delle informazioni in questione. Per

tali ragioni, richiamando la giurisprudenza della Corte eur. DU, è pacifico che al ricorrente non è stata data la possibilità di contestare utilmente nessuna delle allegazioni formulate a suo carico e dunque sono stati palesemente violati i suoi diritti di difesa e ad un ricorso giurisdizionale effettivo. Inoltre, ciò è avvenuto in un contesto in cui la restrizione del diritto di proprietà del ricorrente dev'essere ritenuta considerevole, data la portata generale e la persistenza delle misure di congelamento a suo carico; per tali ragioni, l'applicazione al ricorrente delle misure restrittive derivanti dal regolamento n. 881/2002, costituisce una restrizione ingiustificata del suo diritto di proprietà. Il Regolamento è annullato nella parte in cui riguarda il sig. Kadi e La Commissione è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle del ricorrente.
(Sara Lorenzon)

Conclusioni dell'Avv. gen. Juliane Kokott, 30 settembre 2010, causa C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test Achats ASBL e altri
Rinvio pregiudiziale

La Corte costituzionale belga sottopone alla Corte una questione pregiudiziale sulla validità dell'art. 5 n.2 della direttiva (CE) 113/2004 laddove, dopo aver sancito il principio di parità di trattamento fra uomo e donna ed il divieto di discriminazione fondato sul sesso per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e loro fornitura, tale norma assicura agli Stati una possibilità di derogare all'enunciato principio tenendo conto del sesso «quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi» consentendo differenziazioni «proporzionate» ove «il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici». L'associazione consumatori insieme a due soggetti privati – ricorrenti nella causa principale – hanno sollevato dubbi di compatibilità costituzionale della legge belga che traspone e attua la direttiva con la Carta costituzionale Belga (artt. 10, 11 e 11bis). La Corte costituzionale, investita della questione, rileva che la direttiva stessa è difficilmente compatibile con il divieto generale di non discriminazione contenuto negli artt. 21 n.1, 20 e 23 della Carta dei diritti fondamentali nonché, più in generale, con l'art. 6 TUE.

L'avvocato generale rileva anzitutto che la Corte non ha mai preso posizione per quanto riguarda la possibilità che l'offerta di prodotti assicurativi contenga delle differenziazioni di trattamento basate su elementi statistici legati al sesso dei consumatori e che ciò conduca, dunque, ad una diversità di trattamento fra assicurati di sesso femminile e di sesso maschile. Successivamente egli punta l'attenzione sulla ragionevolezza della previsione: verifica se sia possibile constatare con certezza l'esistenza di rilevanti differenze tra uomini e donne, le quali esigano un simile trattamento diversificato. L'esito è negativo perciò l'avv. gen propone alla Corte di concludere che l'art. 5 n. 2 della detta direttiva sia dichiarato invalido per contrasto con il principio di non discriminazione in ragione del sesso, così come sancito da una giurisprudenza costante della Corte stessa e dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali.

(Sara Lorenzon)

Conclusioni dell'Avv. gen. Eleanor Sharpston, 30 settembre 2010, causa C-34/09, Ruiz Zambrano
Rinvio pregiudiziale

Il ricorrente, sig. Zambrano di origine colombiana era emigrato in Belgio con regolare visto nel 1999 con moglie e primo figlio; egli aveva poi più volte presentato domanda d'asilo che puntualmente veniva rigettata. Nel frattempo, nascevano il secondo e terzo figlio dei due coniugi che, secondo la legge belga allora in vigore, godevano in virtù dello *ius soli* della cittadinanza belga. Il sig. Zambrano era impiegato come operaio in una fabbrica locale con un contratto a tempo indeterminato ma risultava essere lavoratore irregolare perché sprovvisto di permesso di lavoro e di

permesso di soggiorno. A seguito di un accertamento ne è stata ordinata la sospensione dall'impiego. Così il ricorrente ha presentato regolare domanda di indennità di disoccupazione al giudice del lavoro di Bruxelles. Tale giudice, sulla base degli artt. 12, 17, 18 CE in combinato disposto con gli artt. 21, 24 e 34 della Carta dei diritti fondamentali, si rivolge alla Corte chiedendo se la cittadinanza europea di cui godono i figli minori del sig. Zambrano, conferisce a quest'ultimo – nell'interesse dei figli minori a carico e nel rispetto dei loro diritti riconosciuti dall'Unione – il godimento del diritto di soggiorno derivato (e i diritti ad esso connessi), lo stesso che gli sarebbe attribuito se il figlio cittadino dell'Unione non avesse anche la cittadinanza del Paese membro in cui risiede.

L'avv. gen. osserva anzitutto che, a seguito del riconoscimento in capo ai figli del ricorrente della cittadinanza belga, essi sono divenuti cittadini europei e dunque non può trattarsi di una situazione puramente interna. Non solo, data la minore età dei figli, il loro pieno godimento dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea è subordinata alla presenza e supporto dei loro genitori. Di conseguenza – e sulla base anche del precedente *Rottmann* – può essere riconosciuto un diritto di soggiorno indipendente anche al sig. Zambrano, ex art. 20 e 21 TFUE, se il giudice nazionale ritiene che sia così rispettato il principio di proporzionalità.

(Sara Lorenzon)

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 5 ottobre 2010, causa C-173/09, *Elchinov*

Rinvio pregiudiziale.

Il rinvio sorge a seguito della rifiuto di concedere ad un cittadino bulgaro, a causa di una grave malattia, il rilascio dell'autorizzazione per sottoporsi ad un trattamento sanitario d'avanguardia presso una clinica specializzata in Germania. Il Tribunale amministrativo di Sofia, invece, ritiene presenti le condizioni per la concessione dell'autorizzazione ed annulla il provvedimento di diniego dell'amministrazione. Il Tribunale Supremo amministrativo, poi, annulla la decisione del Tribunale amministrativo e rinvia la causa dinanzi ad un'altra sezione del giudice del rinvio. Ai sensi del diritto bulgaro, l'interpretazione e l'applicazione della legge da parte del Tribunale Supremo hanno valore vincolante per gli organi inferiori. Per i giudici comunitari, se il giudice inferiore ritiene che la valutazione effettuata dall'istanza superiore possa condurlo ad emettere un giudizio contrario al diritto dell'Unione, deve essere libero di sottoporre la questione alla Corte di Giustizia. Dopo di che il giudice è vincolato dall'interpretazione della sola Corte di Giustizia e deve discostarsi dalle valutazioni dell'organo giurisdizionale superiore.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Terza Sezione), sentenza 5 ottobre 2010, causa C- 400/10 PPU, *J.McB c. L.E.*

Rinvio pregiudiziale.

La questione ha ad oggetto la normativa irlandese che stabilisce che un padre naturale non è *ipso iure* titolare di un diritto di affidamento, ma deve ottenere una decisione del giudice nazionale competente. Il diritto di affidamento comporta il diritto di decidere sul luogo di residenza del minore. Il regolamento comunitario, relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, rimette alla disciplina degli Stati membri le condizioni per l'acquisto di tale diritto di affidamento. Il giudice del rinvio dubita della compatibilità di tale regolamento con l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali, e con l'art. 8 della CEDU, nella misura in cui il padre, che conduce con i figli la stessa vita familiare di un una famiglia fondata sul matrimonio, non è titolare di un diritto di affidamento, ma questo dipende dalle scelte legislative nazionali che possono stabilire la necessità di una pronuncia giudiziaria. La Corte, chiamata ad interpretare il diritto dell'Unione alla luce della Carta e della CEDU, non ritiene la normativa comunitaria in contrasto con i diritti fondamentali.

(Laura Cappuccio)

Corte di giustizia (Seconda Sezione), sentenza 21 ottobre 2010, causa C-227/09, Accardo e altri c. Comune di Torino

Rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale riguarda una controversia sulla domanda di condanna del comune di Torino al risarcimento dei danni da usura psicofisica, fatta dagli agenti della polizia municipale in servizio per sette giorni consecutivi, una volta ogni cinque settimane. L'attività era organizzata con un sistema di turnazione che garantiva un servizio continuativo 24 ore su 24, con concessione però ai prestatori di periodi equivalenti di riposo compensativo differiti nel tempo. In via preliminare ai giudici di Lussemburgo era stato chiesto se le deroghe previste nella direttiva 93/104 alla durata massima della settimana lavorativa potessero essere attuate a livello statale, previo l'intervento delle parti sociali, solo per quelle professioni espressamente previste nell'elenco contenuto all'articolo 17, n. 2 della direttiva. Sul punto, la Corte ha concluso che «la circostanza che una professione non sia menzionata in detto n. 2 non impedirebbe che essa possa rientrare nella deroga prevista all'articolo 17, n. 3, delle direttive 93/104 e 93/104 modificata». I giudici affermano l'applicabilità delle deroghe facoltative anche agli agenti di polizia municipale, pur se non espressamente previsti nelle direttive. Nel merito della domanda sollevata la Corte esclude la diretta applicabilità delle disposizioni derogatorie contenute nelle direttive. Quanto all'esistenza di un obbligo o di una facoltà per i giudici nazionali di interpretare il diritto interno in maniera conforme al diritto dell'Unione (al fine di superare eventuali ostacoli all'applicazione dei contratti collettivi derivanti dal diritto interno) i giudici di Lussemburgo escludono l'esistenza di un obbligo derivante dalle direttive orario di lavoro di interpretare il diritto interno al fine di privilegiare l'applicazione dei contratti collettivi che derogano alle norme che hanno trasposto l'articolo 5 di tale direttiva. Trattandosi di deroghe facoltative, il diritto dell'Unione non imponeva agli Stati membri di attuarle nel diritto nazionale. Qualora gli Stati membri avessero voluto avvalersene, avrebbero potuto farlo anche attraverso la conclusione di contratti collettivi o accordi tra le parti sociali. Dunque, le direttive orario di lavoro in quanto tali non possono essere interpretate nel senso che impediscono l'applicabilità di contratti collettivi, o al contrario nel senso che impongono, nonostante altre disposizioni pertinenti di diritto interno, una tale applicabilità.

(Erik Longo)

Conclusioni dell'Avv. gen. Yves Bot, 26 ottobre 2010, causa C-352/09 P, ThyssenKrupp Nirosta GmbH contro Commissione europea

Ricorso contro pronuncia del Tribunale di primo grado

Nelle proprie conclusioni, l'Avv. Gen. propone alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale di primo grado perché il processo si sarebbe svolto in maniera non equa.

In particolare, l'Avv., condividendo le doglianze della società ricorrente, ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto laddove ha riconosciuto autorità di cosa giudicata in relazione a questioni (affrontate in altra pronuncia) sulle quali non c'è stato all'interno del procedimento impugnato dibattito in contraddittorio tra le parti.

L'Avv., ricordando l'importanza del principio dell'autorità di cosa giudicata quale espressione della certezza e stabilità del diritto nonché della buona amministrazione della giustizia, ritiene che il Tribunale, nel caso di specie, non lo abbia applicato correttamente.

Il Tribunale, infatti, avrebbe violato il principio del contraddittorio, "principio fondamentale dell'Unione, che attiene al rispetto dei diritti di difesa e del diritto a un processo equo garantiti all'art. 47 della Carta e all'art. 6 della CEDU".

L'Avv. si sofferma, quindi, sul concetto di contraddittorio nel processo ricordando la giurisprudenza comunitaria che si basa a sua volta sulla conforme giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia.

Sempre in merito all'equo processo, l'Avv. ritiene che il Tribunale, ritenendo irricevibili le eccezioni della ricorrente, abbia creato un netto svantaggio alla stessa in violazione della giurisprudenza della Corte europea secondo la quale tutte le parti hanno diritto di far valere la propria posizione in maniera equilibrata (Corte CEDU, *Ernst e a. contro Belgio*, 15 luglio 2003, che viene citata dall'Avv. alla nota n. 56).

(Ilaria Carlotto)

Conclusioni dell'Avv. gen. Verica Trstenjak, 26 ottobre 2010, causa C-463/09, CLECE SA

Rinvio pregiudiziale

Il rinvio pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 2001/23/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa.

In particolare, il giudice chiede alla Corte se la direttiva si applichi anche nel caso di un Comune che riassuma in proprio, tramite lavoratori di nuova assunzione, l'esercizio di attività di pulizia dei suoi locali, precedentemente svolte da un'impresa appaltatrice.

La causa nasce, infatti, a seguito del ricorso di una dipendente della società appaltatrice rimasta senza lavoro dopo la risoluzione del contratto da parte del Comune spagnolo di Cosiba.

L'Avv. gen., premesso che è spetta al giudice statale valutare di volta in volta se esso si trovi dinnanzi ad un'ipotesi di trasferimento d'azienda, ritiene che compito della Corte sia fornire al giudice tutti i criteri necessari per svolgere tale valutazione, anche se ciò non toglie la possibilità per la Corte di "effettuare un uso estensivo delle proprie competenze interpretative, ad esempio procedendo ad un'interpretazione dei citati criteri riferita al caso concreto".

L'Avv. individua, quindi, sette criteri che, secondo la giurisprudenza comunitaria, il giudice deve utilizzare per risolvere la questione e applicandoli alla fattispecie concreta ritiene che la direttiva 2001/23 non trovi applicazione in una situazione come quella oggetto della causa principale.

(Ilaria Carlotto)

Corte di giustizia (Grande Sezione), sentenza 26 ottobre 2010, causa C-482/08, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contro Consiglio dell'Unione europea

Ricorso di annullamento

La Corte di giustizia, confermando le conclusioni dell'Avv. Gen. rese il 24 giugno 2010, respinge il ricorso promosso dal Regno Unito teso ad annullare la decisione del Consiglio 2008/633/GAI, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte di autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri gravi reati. La Gran Bretagna, ritenendo tale atto riconducibile al settore della cooperazione di polizia (cui essa partecipa) e non alle disposizioni dell'acquis di Schenghen cui tale Stato non partecipa (in specie alla politica comune in materia di visti), ne aveva chiesto l'annullamento in quanto non era stata ammessa a partecipare alla relativa approvazione.

La Corte, analizzando scopo e contenuto dell'atto, pur confermando che la decisione persegue finalità di cooperazione di polizia, ritiene comunque prevalenti i profili che consentono di ricondurla tra le misure di sviluppo dell'acquis di Schenghen concernenti la politica comune in materia di visti cui la Gran Bretagna non partecipa. Il Consiglio non ha, pertanto, commesso errori non consentendo al Regno Unito di partecipare alla sua adozione.

(Ilaria Carlotto)

[Tribunale di primo grado \(Seconda Sezione\), sentenza 26 ottobre 2010, causa T-236/07, Repubblica federale di Germania contro Commissione europea](#)

Ricorso di annullamento parziale

Nel secondo motivo di impugnativa, il Tribunale è chiamato a valutare se una dichiarazione unilaterale della Commissione europea allegata al processo verbale di una riunione del Coreper (ma non riportata nel verbale del Consiglio) abbia natura vincolante.

A tal proposito, il Tribunale osserva che, per giurisprudenza consolidata, “una dichiarazione inserita in un verbale del Consiglio all’atto di adottare un testo non può essere considerata come interpretazione di una disposizione di diritto derivato, quando il contenuto della dichiarazione non trova nessun riscontro nel testo della disposizione in questione ed è privo, pertanto, di portata giuridica”. Ne deriva che, a maggior ragione, una dichiarazione della Commissione pur inserita nel verbale del Coreper ma non in quello del Consiglio non è rilevante.

Alla Repubblica di Germania che riteneva che il carattere vincolante della dichiarazione della Commissione derivasse dal principio di buon andamento dell’amministrazione, il Tribunale replica che in forza di questo principio non si può trasformare in obbligo ciò che il legislatore non ha ritenuto tale.

(Ilaria Carlotto)

[Corte di giustizia \(Quarta Sezione\), sentenza 28 ottobre 2010, causa C-367/09, Belgisch Interventie-en Restitutiebureau contro SGS Belgium NV e a.](#)

Rinvio pregiudiziale

La sentenza in oggetto, al di là del merito della questione, va segnalata per le precisazioni della Corte in materia di fonti del diritto europeo.

Nella fattispecie il giudice del rinvio chiede se il regolamento n. 2988/1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, consenta di per sé l’irrogazione di sanzioni amministrative.

La Corte, ribadito che le disposizioni di un regolamento in genere producono effetti immediati negli ordinamenti giuridici nazionali senza misure di attuazione da parte degli Stati o normative complementari da parte del legislatore dell’Unione, evidenzia come in alcuni casi anche un regolamento può richiedere per la sua attuazione misure di applicazione da parte del legislatore dell’Unione o da parte degli Stati membri.

Il regolamento in oggetto, non determinando in modo preciso le sanzioni da applicarsi, necessita di normative settoriali del legislatore dell’Unione che definiscano le sanzioni ed i soggetti sanzionabili e, fintantoché ciò non avvenga, anche gli Stati membri possono legittimamente mantenere o adottare disposizioni in tali settori.

(Ilaria Carlotto)

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-57/09 e C-101/09, Bundesrepublik Deutschland c. B e D](#)

Rinvio pregiudiziale

Le questioni pregiudiziali riguardano entrambe l’interpretazione della direttiva 2004/83/CE in materia di attribuzione dello status di rifugiato, là dove essa colloca, fra le cause di esclusione da tale status, l’aver commesso un grave reato di diritto comune ovvero un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, se sia compatibile con tale direttiva un sistema di protezione costituzionale dello straniero (quale quello offerto dall’art. 16° Grundgesetz) che gli attribuisca comunque un diritto di asilo, pur in assenza dei presupposti per ottenere lo status di rifugiato.

La Corte, pur riconoscendo che la direttiva di per sé non sarebbe applicabile *ratione temporis* ai giudizi pendenti (in quanto sorti antecedentemente alla sua emanazione), dichiara ricevibili le questioni per il fatto che la direttiva riprende, in realtà, le stesse clausole di esclusione previste dalla Convenzione di Ginevra, alla quale anche il diritto tedesco applicabile al caso di specie faceva rinvio. Secondo la Corte, infatti, in questo caso “esiste un interesse certo dell’Unione a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni di tale convenzione internazionale riprese dal diritto nazionale e dal diritto dell’Unione, ricevano un’interpretazione uniforme”.

Quanto al merito, la Corte ritiene che, fra gli atti che possono giustificare l’esclusione dallo status di rifugiato, ci siano sicuramente gli atti terroristici, purché la responsabilità personale dell’interessato nella commissione di questi sia accuratamente accertata dal giudice nazionale, non essendo sufficiente la mera partecipazione (anche con posizioni dirigenziali) ad organizzazioni terroristiche perché gli atti terroristici di queste ultime siano automaticamente imputati ai loro singoli componenti. Inoltre, è ammissibile che gli Stati predispongano ulteriori strumenti di protezione costituzionale dello straniero, purché tali strumenti siano chiaramente distinguibili da quelli offerti dalla direttiva.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 9 novembre 2010, cause riunite C-92/09 e C-93/09, Volker und Markus Schecke GbR e Hartmut Eifert c. Land Hessen](#)

Rinvio pregiudiziale

La Corte di giustizia dichiara invalido per violazione della Carta dei diritti fondamentali, il Regolamento n. 1290/2005 (e successive modificazioni) nonché il rispettivo regolamento di attuazione n. 259/2008 della Commissione, nella parte in cui impongono un’indiscriminata pubblicazione internet dei dati dei beneficiari del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti per la materia in questione.

Tali disposizioni ledono gli artt. 7 e 8 della Carta: se è vero, infatti, che il rispetto della vita privata e la tutela dei dati non sono configurati come prerogative assolute – e conformemente a quanto richiesto dall’art. 52, c. 1 della Carta le limitazioni in questione sono previste dalla “legge”, in quanto disposte ad opera di regolamenti – è altrettanto vero che gli eventuali limiti devono rispettare il contenuto essenziale dei diritti, il principio di proporzionalità e inoltre devono rispondere a finalità di interesse generale dell’Unione.

Secondo la Corte, che comunque richiama la giurisprudenza di Strasburgo in materia, in questo caso, le istituzioni europee non hanno effettuato invece il necessario bilanciamento fra il pur esistente interesse dell’Unione a una maggiore trasparenza nell’uso dei fondi comunitari e l’interesse dei destinatari dei fondi alla tutela dei loro dati personali, prevedendo modalità di pubblicazione eccessivamente invasive della sfera privata dei singoli e dunque sproporzionate all’obiettivo di trasparenza perseguito.

Tuttavia la Corte decide comunque di limitare nel tempo gli effetti della sua dichiarazione di invalidità, impedendo di rimettere in discussione le pubblicazioni già effettuate in passato.

(Marilena Gennusa)

[Corte di giustizia \(Grande Sezione\), sentenza 23 novembre 2010, causa C-145/09, Land Baden-Württemberg c. Tsakouridis](#)

Rinvio pregiudiziale

L’art. 28, n. 1, della direttiva 2004/38/CE stabilisce che, prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante deve tenere conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare e economica, la sua

integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e l'importanza dei suoi legami con il paese d'origine.

Ai fini della valutazione dei motivi che possono giustificare l'allontanamento della persona in questione è possibile interpretare l'art. 28 della direttiva sopra citata nel senso che la lotta contro la criminalità legata al traffico di stupefacenti in associazione criminale può rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» che possono giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell'Unione che ha soggiornato nello Stato membro ospitante durante i precedenti dieci anni.

(Erik Longo)

[Conclusioni dell'Avv. gen. Verica Trstenjak, 24 novembre 2010, causa C-316/09, MSD Sharp & Dohme GmbH c. Merckle GmbH](#)

Rinvio pregiudiziale

La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine da una controversia che oppone due aziende produttrici del settore farmaceutico, la MSD Sharp & Dohme GmbH e la Merckle GmbH, nell'ambito della quale quest'ultima chiede di vietare giudizialmente alla MSD la diffusione su Internet di informazioni commerciali relative a medicinali soggetti a prescrizione medica da essa prodotti. Le questioni sollevate nella causa si ricollegano al difficile equilibrio che deve essere trovato, da un lato, tra la tutela della salute, da un lato, e il diritto del pubblico all'informazione tramite Internet, dall'altro.

L'Avvocato generale propone che l'art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva 2001/83/CE, recante il codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, vada interpretato nel senso che non vi rientra la pubblicità presso il pubblico di medicinali soggetti a prescrizione attraverso Internet, a condizione però che essa contenga unicamente informazioni che sono state presentate alle autorità competenti nell'ambito della procedura di autorizzazione e che diventano comunque accessibili a chiunque acquisti il prodotto e se tali informazioni sono accessibili solo su Internet a chi effettua una ricerca specifica.

(Erik Longo)

[Conclusioni dell'Avv. gen. Juliane Kokott, 25 novembre 2010, causa C-434/09, Shirley McCarthy c. Secretary of State for the Home Department](#)

Rinvio pregiudiziale

Può una persona che abbia la cittadinanza di due Stati membri dell'UE, ma che abbia sempre vissuto in uno solo di questi, far valere la normativa dell'Unione nei confronti di tale Stato al fine di ottenerne un diritto di soggiorno per sé e soprattutto per il proprio coniuge?

La causa è stata proposta dalla sig.ra McCarthy, la quale ha la cittadinanza britannica e quella irlandese, ma ha sempre vissuto soltanto in Inghilterra. Ella è legittimata a soggiornare in Inghilterra. Tuttavia ciò non vale per suo marito, cittadino giamaicano. In base alla legislazione interna del Regno Unito in materia di immigrazione, costui non ha alcun diritto di soggiorno in Inghilterra. Al momento attuale la sig.ra McCarthy, al fine di rendere possibile il ricongiungimento familiare con il coniuge, cerca di ottenere per sé un diritto di soggiorno in Inghilterra in qualità di cittadina dell'Unione, facendo valere a tal fine la propria cittadinanza irlandese; ciò tornerebbe indirettamente a vantaggio anche del coniuge, il quale potrebbe in tal caso invocare un diritto di soggiorno derivato in forza del diritto dell'Unione.

L'avvocato generale conclude che la sig.ra McCarthy non può invocare la cittadinanza dell'Unione al fine di ottenere per sé e per i propri congiunti un diritto di soggiorno nello Stato membro nel quale essa ha sempre vissuto ed è cittadina. Ella ha infatti soggiornato in Inghilterra unicamente in base alla propria nazionalità, senza esercitare il proprio diritto di libera circolazione. Pertanto, non può parlarsi di "soggiorno legale" ai sensi dell'art. 16 della direttiva 2004/38.

(Erik Longo)

Forum di Quaderni Costituzionali

stituzionali